

LEGGE PROVINCIALE SUL LAVORO

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Organizzazione degli interventi di politica del lavoro

(b.u. 28 giugno 1983, n. 33)

NOTE AL TESTO

- In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul lavoro", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.
- Vedi però l'art. 59 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.

Titolo I

Finalità e programmazione degli interventi di politica del lavoro

Art. 1

Principi, finalità e piano degli interventi di politica del lavoro

La Provincia autonoma, nell'esercizio delle proprie competenze, attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione.

A tal fine promuove l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, controlla ed indirizza la mobilità del lavoro, osserva e orienta il mercato del lavoro, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini e particolarmente dei giovani, delle donne e dei disabili.

La politica del lavoro è inserita nella politica di sviluppo economico-sociale territoriale, armonizzata con gli interventi di politica settoriale, finalizzata al mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali.

Nell'elaborazione e nell'attuazione della politica del lavoro la Provincia ricerca la partecipazione delle forze sociali e particolarmente delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali e si avvale della collaborazione dei comprensori.

In attuazione del programma di sviluppo, la Giunta provinciale adotta un piano degli interventi di politica del lavoro di durata non superiore a cinque anni, comunque corrispondente a quello del programma medesimo, da aggiornare in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o del suo assestamento.

Il piano definisce le priorità, le tipologie degli interventi previsti dai successivi articoli con la specificazione delle entità dei finanziamenti e della loro ripartizione per ciascun anno di riferimento, nonché i criteri e le modalità di attivazione degli interventi medesimi.

Nel piano, le iniziative di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7, quinto comma, sono organizzate in progetti in relazione ad obiettivi prestabiliti e verificabili.

Tenuto conto della situazione di difficoltà occupazionale, i comuni possono adottare politiche attive nel campo del lavoro con gli strumenti previsti da questa legge e dalla normativa provinciale in materia di sostegno all'occupazione, in quanto compatibili e in accordo con l'Agenzia del lavoro, secondo linee guida approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le politiche dei comuni sono finanziate con risorse proprie.

Ferme restando le disposizioni statali relative alla gestione degli esuberanti, le imprese possono organizzare o finanziare, nell'ambito di un processo condiviso con l'Agenzia del

lavoro, progetti di reinserimento e di ricollocazione professionale a favore di lavoratori in esubero.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 19 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9 e dall'art. 38 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20. Vedi anche gli articoli 1 e 11 della l.p. 10 ottobre 2006, n. 6, e l'art. 4 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.

Art. 1.1

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

1. In sede di prima applicazione della delega in materia di ammortizzatori sociali prevista all'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ferme restando le competenze dello Stato in materia e le prestazioni previste dalla legislazione statale, la Provincia valorizza i diritti di sicurezza sociale attraverso strumenti di tutela attiva del lavoro e del reddito costituiti dal reddito di continuità e dal reddito di attivazione. Oltre ai predetti strumenti, la Provincia si avvale di quelli ulteriori previsti dalle norme provinciali, ivi compreso il reddito di qualificazione. I diritti di sicurezza sociale previsti da questa legge, compresi quelli individuati in attuazione dell'articolo 1 (Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, sono collegati a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro, che individua gli obblighi di attivazione del lavoratore. Il documento degli interventi di politica del lavoro prevede, con riguardo all'erogazione degli interventi di competenza provinciale, strumenti per il perseguimento delle finalità dell'articolo 7 bis, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).

2. Nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale, il reddito di continuità concorre al sostegno dei lavoratori sospesi dal lavoro attraverso l'integrazione del reddito per il mantenimento dell'occupazione e il miglioramento della professionalità. Il reddito di continuità è composto, oltre che dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, dall'indennità di disoccupazione e dalle prestazioni dei fondi di solidarietà previsti dalla legislazione statale, dai trattamenti erogati dai fondi bilaterali dei settori per i quali operino, ai sensi dell'articolo 3, comma 14 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), consolidati sistemi di bilateralità. Ferme restando le disposizioni della legislazione statale in materia di procedure di informazione e di consultazione, le modalità per la concessione della cassa integrazione guadagni sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta della commissione provinciale per l'impiego, e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque; la deliberazione prevede:

- a) il coinvolgimento delle parti sociali per la concessione dei trattamenti d'integrazione salariale ordinaria mediante una o più commissioni trilaterali;
- b) la determinazione di un limite massimo di validità dei provvedimenti di concessione delle prestazioni;
- b bis) la costituzione di una commissione per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, ai sensi della disciplina statale, composta da un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell'amministrazione statale e un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Per l'attuazione di programmi di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro previsti e disciplinati dalle fonti istitutive dei fondi bilaterali nei settori per i quali operino consolidati sistemi di bilateralità, la Provincia può concedere contributi agli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti in provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi con particolare riferimento alle caratteristiche dei programmi.

3 bis. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), la Provincia promuove e sostiene il fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, in funzione dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste.

4. Il reddito di attivazione concorre al sostegno dei lavoratori disoccupati nel periodo di ricerca attiva di nuova occupazione ed è composto dalle indennità di disoccupazione previste dalla disciplina statale e dalle altre indennità, definite dalla Giunta provinciale nell'ambito degli interventi di politica del lavoro approvati secondo quanto previsto dalla presente legge, finalizzate al miglioramento o all'integrazione delle prestazioni finanziate dallo Stato.

5. Alla concessione dei trattamenti pubblici di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, esclusi quelli erogati dai fondi bilaterali, e del reddito di attivazione provvede la Provincia, fermo restando che i trattamenti possono essere erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) secondo quanto previsto dagli accordi operativi con la direzione provinciale dell'INPS nel rispetto dell'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono previste modalità di erogazione del reddito di attivazione e del reddito di continuità volte a perseguire il mantenimento della presenza sul territorio provinciale del destinatario dei predetti redditi.

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano successivamente all'entrata in vigore della norma di attuazione e a seguito della stipulazione dell'intesa di cui al comma 5 e nel rispetto di quanto dalla stessa previsto.

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 bis e i commi 1 e 2 dell'articolo 1 ter di questa legge sono abrogati a decorrere dalla data prevista dalle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 58 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, così modificato dall'art. 37 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall'art. 65 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, dall'art. 39 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21 e dall'art. 22 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 28 dicembre 2017, n. 2363.

Art. 1 bis *Programmi per l'occupazione*

1. Per favorire la realizzazione di interventi di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori sospesi dal lavoro la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi presentati dagli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 e in particolare:

- a) le caratteristiche dei programmi, che devono essere riferiti a eventi di sospensione generati dalla crisi di mercato;
- b) i destinatari e i requisiti degli interventi, nonché la misura e la durata del sostegno al reddito finanziato dalla Provincia;
- c) ogni altra disposizione necessaria per attuare quest'articolo.

2 bis. Per favorire la realizzazione di interventi di politica attiva a favore di lavoratori disoccupati e occupati, con particolare riferimento agli apprendisti, la Giunta provinciale può concedere contributi per l'attuazione di programmi presentati dagli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche a supporto della rete provinciale dei servizi per il lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 bis. La Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 7 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e così modificato dall'art. 58 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

Art. 1 ter

Erogazione di forme di sostegno al reddito

1. L'Agenzia del lavoro eroga ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro forme di sostegno al reddito collegate a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro, anche in attuazione dell'articolo 1 (Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5. L'Agenzia del lavoro può anticipare e integrare le somme assegnate dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol per le finalità di questo comma.

2. Le somme erogate a titolo di anticipazione delle indennità di sostegno al reddito previste dalla normativa statale e non erogate ai lavoratori interessati dall'Istituto nazionale di previdenza sociale rimangono a carico dell'Agenzia del lavoro. A copertura di tali somme la Provincia assegna all'agenzia le risorse corrispondenti.

2 bis. Per sostenere i contratti collettivi aziendali di solidarietà previsti dalla normativa statale, stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che perseguono il fine di incrementare gli organici, anche mediante l'assunzione di apprendisti, la Provincia può erogare aiuti economici ai lavoratori coinvolti dalla riduzione di orario di lavoro e di retribuzione, con i criteri e le modalità stabiliti dal documento degli interventi di politica del lavoro approvato dalla Giunta provinciale, nel rispetto dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 7 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, così sostituito dall'art. 57, comma 1 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 (per una disposizione transitoria connessa a questa sostituzione vedi lo stesso art. 57, comma 2), modificato dall'art. 41 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 39 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 58 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

Art. 1 ter 1

Interventi a sostegno delle anticipazioni di indennità e emolumenti

1. Per agevolare l'anticipazione da parte del sistema bancario delle indennità di competenza dell'INPS e degli emolumenti garantiti dall'INPS non corrisposti a dipendenti

di imprese in stato di difficoltà, la Provincia può coprire gli interessi e gli oneri accessori relativi all'anticipazione.

2. La Giunta provinciale, sentite la commissione provinciale per l'impiego e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo, definendo in particolare i requisiti di accesso al beneficio, la tipologia di indennità anticipabili e le modalità di corresponsione degli interessi.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 maggio 2016, n. 772, modificata dalla deliberazione 19 agosto 2016, n. 1393.

Art. 1 quater

Interventi per la formazione e l'inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili

1. Il documento degli interventi di politica del lavoro può prevedere specifiche misure per favorire in forma integrata la formazione, l'inserimento occupazionale e l'accompagnamento di persone svantaggiate e di disabili, attraverso specifici interventi anche di supporto psicologico, nel rispetto della durata, dell'intensità e delle altre disposizioni previste dai regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per i fini di quest'articolo sono svantaggiate le persone individuate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), quelle comunque prese in carico dai servizi sociali ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e da essi segnalate ai competenti servizi pubblici per l'impiego, nonché i cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

3. Gli aiuti possono essere concessi alle cooperative sociali d'inserimento lavorativo indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, a loro consorzi o ad altri operatori che svolgono la loro attività, in tutto o in parte, mediante l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili e che sono in possesso dei requisiti definiti nel documento degli interventi di politica del lavoro, anche per aumentare le opportunità di impiego dei soggetti indicati nel comma 2.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, così sostituito dall'art. 58 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, modificato dall'art. 9 della l.p. 6 maggio 2016, n. 5 e dall'art. 38 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

Art. 1 quinquies

Interventi per il contrasto alla debolezza occupazionale

1. La Provincia adotta interventi per il contrasto alla debolezza occupazionale, anche temporanea, di persone in situazione di difficoltà ad acquisire e a conservare un impiego lavorativo.

2. Ai fini di questo articolo si considerano in situazioni di debolezza occupazionale le persone svantaggiate individuate dall'articolo 1 quater, comma 2. Per l'attuazione di quanto previsto da questo articolo, la Provincia può promuovere e sostenere progetti

individualizzati di azioni integrate di accompagnamento e di apprendimento lavorativo contestualizzato, di tutoraggio e di crescita sociale e relazionale dei beneficiari in contesto lavorativo anche attraverso l'assegnazione di titoli di acquisto di servizi.

3. I titoli di acquisto di servizi previsti dal comma 2 costituiscono titoli di acquisto di servizi spendibili dal beneficiario presso cooperative sociali d'inserimento lavorativo e altri operatori accreditati, secondo quanto previsto dall'articolo 17 bis. Le modalità di utilizzo, la durata e i limiti di importo dei titoli di acquisto sono stabiliti dal documento degli interventi di politica del lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma e fino alla data prevista dalla deliberazione di attuazione dell'articolo 17 bis si considerano provvisoriamente accreditati gli operatori che hanno i requisiti previsti dal documento degli interventi di politica del lavoro.

4. I progetti individualizzati previsti dal comma 2 sono definiti d'intesa tra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i servizi sociali e gli altri soggetti pubblici competenti, l'operatore accreditato nonché il beneficiario, anche con il coinvolgimento della famiglia ove ritenuto necessario.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, così modificato dall'art. 58 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 24 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

Art. 2

Interventi in materia di orientamento professionale e assistenza nel collocamento

È istituito il "Centro di orientamento professionale e assistenza nel collocamento".

L'orientamento professionale e l'assistenza nel collocamento costituiscono un servizio di interesse pubblico destinato a svolgere a favore dei giovani in età scolare e dei lavoratori un'attività sistematica e continuativa di informazione e di consulenza.

L'orientamento professionale deve consentire agli interessati di acquisire adeguata consapevolezza delle proprie inclinazioni e capacità o fornire un'informazione completa circa i canali di formazione e gli sbocchi occupazionali alla luce della realtà del mercato del lavoro e della prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa di esso.

Il servizio di orientamento professionale si estrinseca nelle seguenti attività:

- a) informazione collettiva, con qualsiasi mezzo di comunicazione ivi compresa la diffusione di materiale divulgativo, sulle scelte formative, sulle professioni e sui posti di lavoro disponibili;
- b) attività promozionali per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) attività di assistenza nel collocamento dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento o interessati a processi di mobilità;
- d) informazione sistematica dei docenti, al fine di promuovere la collaborazione sulla funzione orientativa delle istituzioni scolastiche e di formazione professionale, in collaborazione con il servizio della Provincia competente in materia di istruzione e di addestramento e formazione professionale;
- e) ogni altra attività ritenuta utile ai fini dell'orientamento professionale e dell'assistenza nel collocamento, ivi comprese le funzioni in materia di orientamento professionale svolte attualmente dal centro orientamento professionale istituito dalla legge provinciale 22 ottobre 1956, n. 13.

Restano ferme le funzioni in materia di orientamento scolastico attribuite al servizio provinciale competente in materia di istruzione.

Art. 3

Interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro

Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di orientamento, formazione professionale e lavoro è istituito l'"Osservatorio del mercato del lavoro" che svolge le seguenti attività da compiere in collaborazione con l'ufficio di statistica della Provincia di Trento e nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6:

- a) rilevazione, elaborazione ed unificazione dei dati relativi alle unità produttive esistenti nella provincia, alle forze di lavoro occupate, inoccupate o in cerca di occupazione, all'andamento demografico e ai flussi di manodopera;
- b) analisi sistematica dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e della dinamica della professionalità, anche al fine di individuare i conseguenti bisogni formativi e le implicazioni sulla tipologia e sugli ordinamenti didattici delle iniziative di formazione professionale;
- c) studi, ricerche, indagini, rilevazioni, documentazioni e pubblicazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell'occupazione;
- d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l'osservazione del mercato del lavoro.

Per i fini di cui al comma precedente viene ricercata e promossa la collaborazione e lo scambio dei dati con gli organi scolastici, con l'Università degli studi di Trento, con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, con gli enti previdenziali ed assistenziali, con gli enti pubblici nonché con le imprese, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei lavoratori autonomi, ed utilizzando il sistema informativo elettronico provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 34 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2.

Art. 4

Interventi in materia di orientamento del mercato del lavoro e di sostegno all'accesso al lavoro

Al fine di orientare il mercato del lavoro e sostenere l'accesso al lavoro, la Provincia autonoma può realizzare le iniziative di seguito indicate, in armonia con gli interventi in materia di formazione professionale disciplinata da apposita legge provinciale, secondo le specificazioni contenute nel piano degli interventi di politica del lavoro:

- a) effettuare interventi atti a stimolare e sostenere i livelli occupazionali;
- b) intraprendere iniziative atte a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro o di perdurante stato di disoccupazione, di coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese o alleggerimenti dei costi di assunzione e dei soggetti occupati o già occupati in via prevalente con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; tra le iniziative a favore di tali ultimi soggetti possono essere previsti incentivi per l'occupazione a tempo indeterminato;
- c) realizzare progetti finalizzati all'integrazione, professionalizzazione, accesso al lavoro, tutela del posto di lavoro, anche attraverso incentivi diversificati, a favore dei soggetti in situazione di handicap e degli invalidi civili e del lavoro, mediante assistenza e finanziamento del tirocinio guidato e favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento o sindrome di Asperger, anche mediante l'integrazione tra servizi pubblici e di questi con i soggetti privati e con il privato sociale;
- d) assumere ogni opportuna iniziativa promozionale a favore dell'occupazione femminile;

- e) favorire l'assunzione di apprendisti e di giovani in cerca di prima occupazione nonché incentivare le iniziative che realizzano l'alternanza studio-lavoro o la sperimentazione di diverse forme di distribuzione dell'orario di lavoro;
- f) assumere ogni opportuna iniziativa per sostenere la mobilità del lavoro e favorire la ricollocazione dei lavoratori anche tramite il distacco di personale nell'ambito dei contratti di rete d'impresa ai sensi dell'articolo 30, comma 4 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
- g) incentivare le iniziative di mobilità verticale sui luoghi di lavoro nonché promuovere attività finalizzate all'elevazione professionale e mobilità sociale;
- h) sostenere il lavoro autogestito e le cooperative di lavoro nonché lo svolgimento di lavoro autonomo da parte dei giovani e dei disoccupati;
- i) promuovere l'utilizzazione dei disoccupati e dei giovani in cerca di prima occupazione in lavori socialmente utili;
- l) favorire la stipulazione e promuovere l'esecuzione di accordi tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali o singole imprese contenenti programmi finalizzati all'occupazione e progetti relativi all'assunzione di lavoratori, prestando anche i necessari servizi di assistenza e consulenza in ordine alla fattibilità di essi;
- m) svolgere attività informativa sui diritti dei lavoratori e assumere opportune iniziative che contribuiscano alla riduzione dell'occupazione marginale e della sottoccupazione;
- n) assumere ogni altra iniziativa idonea a orientare il mercato del lavoro e a favorire l'accesso al lavoro.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 34 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2, dall'art. 14 della l.p. 10 settembre 2003, n. 8, dall'art. 65 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, dall'art. 38 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 e dall'art. 48 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5.

Art. 4 bis

Tirocini formativi e di orientamento

1. Per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti in stato di disoccupazione, occupati in cerca di altra occupazione, neodiplomati o neolaureati, disabili e svantaggiati, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 17.

2. Quest'articolo non si applica ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative e ai tirocini estivi. Non si applica inoltre ai tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai periodi di pratica professionale, ai tirocini transnazionali svolti all'estero o presso enti sovranazionali, ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione dei soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dall'articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), e dall'accordo della Conferenza Stato - regioni 5 agosto 2014, n. 99 (Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica).

3. I tirocini sono promossi dalla Provincia, dall'Agenzia del lavoro, dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per la formazione e dai seguenti ulteriori soggetti promotori:

- a) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche e formative e altri enti che rilasciano titoli di studio;
- b) comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro provinciale degli enti cooperativi, enti non a fini di lucro che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati.

4. Il soggetto promotore è garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa formativa e orientativa.

5. I tirocini sono promossi presso un soggetto terzo che si obbliga a ospitare il tirocinante. Il medesimo soggetto non può assumere il ruolo di soggetto ospitante e di soggetto promotore in relazione a uno stesso tirocinio. Il soggetto ospitante dev'essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). I requisiti e le ulteriori condizioni per ospitare il tirocinante sono stabilite nella deliberazione prevista dal comma 17.

6. I tirocini, previo accordo con la Provincia, possono essere promossi anche sulla base di progetti nazionali, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17. Nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato il tirocinio può essere disciplinato secondo la normativa della regione o della provincia autonoma di Bolzano dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione da presentare secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17.

7. I tirocini sono regolati da una convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o le associazioni dei datori di lavoro interessate. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Il progetto individua gli obiettivi formativi del tirocinio con riguardo alle competenze e alle attività previste per il tirocinante, le modalità di svolgimento delle attività e gli ulteriori elementi individuati dalla deliberazione prevista dal comma 17, che definisce anche gli schemi-tipo di convenzione e di progetto formativo e gli altri documenti che attestano le competenze acquisite nel percorso di tirocinio.

8. Per ogni tirocinio sono individuati due tutori messi a disposizione rispettivamente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, i cui compiti sono definiti con la deliberazione prevista dal comma 17. E' compito del tutore del soggetto promotore favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto formativo individuale.

9. I tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire personale dipendente, né per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio. Le modalità di svolgimento delle attività non possono prevedere l'assoggettamento del tirocinante a vincoli produttivi.

10. La durata del tirocinio è stabilita dalla deliberazione prevista dal comma 17, e comunque ha una durata massima non superiore a dodici mesi. Per i soggetti disabili la durata complessiva non può eccedere i ventiquattro mesi.

11. La Provincia promuove e può sostenere sul piano finanziario, secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale, l'utilizzo dei laboratori delle imprese artigiane costituiti in botteghe scuola disciplinate dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), in funzione dell'attività formativa e dell'acquisizione di una particolare qualificazione professionale nel settore dell'artigianato, nonché del conseguimento del titolo di maestro artigiano secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge provinciale sull'artigianato 2002.

12. Al tirocinante dev'essere garantita l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché

l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, secondo le modalità definite nella deliberazione prevista dal comma 17.

13. Il tirocinante ha diritto a un'indennità di partecipazione al tirocinio alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17.

14. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale, è prevista la cessazione del tirocinio e l'interdizione per dodici mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore o a quello ospitante, in caso di:

- a) mancato rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti per i soggetti promotori e delle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, stabilite nella deliberazione prevista dal comma 17;
- b) mancato rispetto della durata massima del tirocinio;
- c) mancato rispetto della convenzione e del relativo piano formativo;
- d) inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
- e) mancata copertura assicurativa del tirocinante.

15. Nei casi previsti dal comma 14, se la durata residua del tirocinio consente il ripristino delle condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, la cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto promotore od ospitante sono disposti previa diffida alla regolarizzazione entro il termine assegnato.

16. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di diciotto mesi. Per i casi di terza o ulteriore violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di ventiquattro mesi. L'interdizione è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche in caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato.

17. La Giunta provinciale può approvare ulteriori disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa statale.

18. Ferma restando l'immediata applicazione dei commi 14, 15 e 16, i tirocini approvati o attivati prima del 1° gennaio 2018 proseguono fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo, sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di quest'articolo.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, già modificato dall'art. 58 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall'art. 19 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9, dall'art. 14 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall'art. 24 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e così sostituito dall'art. 22 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 24 novembre 2017, n. 1953.

Art. 4 ter

Tirocini estivi per giovani studenti

1. La Provincia promuove tirocini estivi per favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università o istituzioni scolastiche e istituzioni formative.

2. Il tirocinio estivo ha una durata non superiore a tre mesi, anche per il caso di più tirocini attivati con il medesimo giovane, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

3. I tirocini estivi, anche se non coerenti rispetto ai piani di studio, possono essere promossi dall'Agenzia del lavoro, anche previa intesa con le organizzazioni datoriali e gli ordini professionali provinciali, dall'università o dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni

formative e, alle condizioni eventualmente previste con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, dai comuni e dalle comunità. Si applicano ai tirocini estivi i commi 3, 4, 9, 12, 14 e 16 dell'articolo 4 bis, fatta salva la possibilità per la Giunta di individuare una specifica disciplina di semplificazione, anche in deroga a quanto previsto dai commi 3, 4 e 14 dell'articolo 4 bis.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 58 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, così modificato dall'art. 14 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e dall'art. 37 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Vedi però l'art. 58 della legge provinciale sulla scuola.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 19 maggio 2014, n. 736.

Art. 4 quater *Reddito di qualificazione*

1. La Provincia può riconoscere un sostegno al reddito per l'acquisizione di un titolo di studio a favore di giovani di età fino a trentacinque anni compiuti che a tal fine concordano con il datore di lavoro di sospendere o ridurre l'attività lavorativa.

2. I criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo sono definiti dal documento degli interventi di politica del lavoro approvato dalla Giunta provinciale. E' escluso il settore del lavoro domestico.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 58 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, così modificato dall'art. 33 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e dall'art. 37 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 5 *Istituzione e funzioni della commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento*

È istituita la commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento.

La commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, è l'organismo di programmazione, propulsione e controllo degli interventi di politica del lavoro nella provincia.

Alla commissione provinciale sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

- a) analizzare lo stato dell'occupazione e formulare la previsione dello sviluppo quantitativo e qualitativo di essa con riferimento ai vari settori produttivi anche al fine dell'elaborazione del piano degli interventi di politica del lavoro e del piano della formazione professionale nonché svolgere a livello provinciale tutte le altre funzioni attribuite alla commissione centrale per l'impiego;
- b) elaborare e proporre alla Giunta provinciale il piano degli interventi di politica del lavoro;
- c) esprimere parere sui piani della formazione professionale ai sensi della legge provinciale sulla formazione professionale;
- d) esprimere parere sui disegni di legge della Provincia in materia di lavoro e formazione professionale e concernenti iniziative di sostegno dei redditi dei lavoratori e dell'occupazione nonché su ogni altra questione sottoposta al suo esame dalla Giunta provinciale;

- e) esprimere parere in ordine ai singoli progetti concernenti la ristrutturazione, la riconversione, la riorganizzazione e la crisi aziendale o relativi a nuovi insediamenti e ampliamenti industriali;
- f) assumere ogni altra opportuna iniziativa per l'elaborazione della politica del lavoro nonché svolgere ogni altra funzione comunque attribuita dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, alle commissioni regionali per l'impiego;
- g) svolgere le funzioni in materia di controllo sul collocamento previste dalla presente legge.

Annualmente la commissione elabora un rapporto sullo stato dell'occupazione in relazione alla situazione sociale della provincia.

Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione si avvale dell'agenzia di cui al successivo articolo 7.

NOTE AL TESTO

La lettera e) del terzo comma è stata così modificata dall'art. 37 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 6

Composizione e funzionamento della commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento

La commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza, l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento è composta:

- a) dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia del lavoro, con funzioni di presidente;
- b) dai dirigenti dei servizi industria, lavoro, addestramento e formazione professionale e dell'Agenzia del lavoro;
- c) *omissis*
- d) da sei rappresentanti degli imprenditori di cui uno del settore industriale, uno del settore commercio, uno del settore agricolo, uno del settore artigianato, uno del settore turismo, designati dalle organizzazioni sindacali e professionali provinciali di categoria maggiormente rappresentative, ed uno della cooperazione, designato dall'organizzazione provinciale maggiormente rappresentativa del settore;
- e) da sei rappresentanti dei lavoratori designati, due per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che organizzano lavoratori destinatari degli interventi della commissione provinciale per l'impiego;
- f) dal consigliere di parità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31.

La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

Ai fini della nomina della commissione le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

In relazione alle materie trattate possono partecipare al lavoro della commissione, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti e rappresentanti designati da organizzazioni portatrici di specifici interessi professionali o settoriali nonché responsabili dei servizi o uffici della Provincia.

La commissione è convocata dal presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

La commissione può costituire al suo interno appositi comitati per la trattazione di determinate materie, stabilendone la composizione e designandone il presidente.

Per il funzionamento dei comitati si applicano le disposizioni previste per la commissione.

Ulteriori modalità per il funzionamento della commissione e dei comitati potranno essere previste da appositi regolamenti deliberati dalla commissione stessa.

Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario della Provincia.

Le attività di segreteria tecnica sono assicurate dal servizio lavoro. Il servizio lavoro svolge, salvo quanto previsto dall'articolo 7, le funzioni spettanti, secondo le leggi vigenti, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e per il territorio della provincia, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, coordinando l'applicazione della normativa in materia di collocamento, ivi compresi gli avviamenti a selezione presso le amministrazioni pubbliche.

Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 7 della l.p. 5 settembre 1988, n. 31, dall'art. 11 della l.p. 12 marzo 1990, n. 11, dall'art. 1 della l.p. 23 agosto 1993, n. 19, dall'art. 34 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2 e dall'art. 37, comma 5 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 37, comma 9). Vedi anche l'art. 10 della l.p. 10 dicembre 1993, n. 41.

Art. 6.1

Organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali

1. La Provincia promuove l'istituzione di un organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali delle imprese.

2. L'organismo svolge attività di osservazione e analisi integrata della situazione economica e occupazionale in provincia di Trento e propone alla Provincia interventi per l'integrazione delle politiche di sviluppo economico e dell'occupazione.

3. All'organismo partecipano la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l'Università degli studi di Trento, Trentino sviluppo s.p.a. e la Provincia autonoma di Trento.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 22 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.

Art. 6 bis

Formazione in materia di relazioni di lavoro

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico-sociale del territorio, la Provincia realizza programmi di alta formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle relazioni di lavoro e nelle politiche economiche e del lavoro.

2. La Provincia può avvalersi della società per la formazione permanente del personale, prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

3. La Provincia promuove la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nonché degli ordini professionali nella definizione dei contenuti dei programmi di alta formazione.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 38 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 e così modificato dall'art. 29 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15.

Titolo II *Attuazione degli interventi*

Art. 7 *Istituzione dell'Agenzia di lavoro*

Allo scopo di attuare gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 e di cui al presente articolo, è istituita l'"Agenzia del lavoro", dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile secondo le disposizioni del presente titolo.

L'agenzia fornisce alla commissione provinciale per l'impiego l'assistenza tecnica per lo svolgimento nonché per l'elaborazione del piano di interventi di politica del lavoro.

Attua, in costante raccordo con la commissione provinciale per l'impiego, i progetti del piano degli interventi di politica del lavoro.

Svolge, tramite proprie sedi periferiche, le funzioni spettanti, secondo le leggi vigenti, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, coordinando l'esercizio delle attività. Svolge altresì le funzioni concernenti l'erogazione delle indennità di disoccupazione seguendo, fino a nuova regolamentazione da parte della Giunta provinciale, le modalità vigenti. Eventuali modifiche del numero e dell'ambito territoriale delle sedi periferiche e di eventuali recapiti sono disposti dalla Giunta provinciale, su proposta della commissione provinciale per l'impiego, d'intesa con l'Agenzia del lavoro.

Cura, in armonia con gli indirizzi della commissione provinciale per l'impiego, le attività relative al collocamento obbligatorio e compila, per la successiva approvazione da parte della commissione provinciale per l'impiego, le liste di mobilità.

Svolge, con decorrenza stabilita dalla Giunta provinciale, le funzioni amministrative delegate dalla regione Trentino - Alto Adige alla Provincia ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa), concernenti l'erogazione dell'indennità integrativa dell'assicurazione sociale per l'impiego e delle misure anticrisi.

Gestisce il centro di orientamento professionale e assistenza nel collocamento di cui all'articolo 2 nonché l'osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 3.

Attua ogni altro intervento di politica del lavoro che sia affidato dalla Giunta provinciale ivi comprese particolari iniziative di formazione professionale secondo la normativa provinciale in vigore.

Può effettuare studi, ricerche, indagini, rilevazioni e documentazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell'occupazione, anche mediante apposite convenzioni.

L'agenzia amministra i fondi assegnati dalla Giunta provinciale nonché altre entrate comunque assegnate o provenienti da enti e privati.

Si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla Giunta provinciale.

Utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati e di imprese mediante apposite convenzioni.

Fatto salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge, agli effetti di cui al nuovo ordinamento dei servizi del personale della Provincia autonoma di Trento, l'agenzia è equiparata ad un servizio della Provincia. Nell'allegato C all'ordinamento medesimo è aggiunta, quale struttura equiparata a servizi, l'"Agenzia del lavoro".

Il personale dell'agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi dell'agenzia stessa.

Agli effetti disciplinari si applicano le disposizioni del nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento.

Oltre che del personale assegnato ai sensi e con le modalità previste dal nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento, l'agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di consulenza e di personale assunto con contratto d'opera, commisurando i relativi compensi alla quantità e qualità delle prestazioni, secondo le direttive della Giunta provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 3 settembre 1993, n. 23, dall'art. 34 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2 e dall'art. 37 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 8 *Organi*

Sono organi dell'agenzia:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente del consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9 *Il consiglio di amministrazione*

L'agenzia è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale e composto da:

- a) due esperti in materia di lavoro proposti dall'assessore al quale è affidata la materia del lavoro, uno dei quali con funzione di presidente;
- b) due funzionari della Provincia;
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tre rappresentanti degli imprenditori designati dalla commissione provinciale per l'impiego di cui all'articolo 6.

Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il dirigente dell'agenzia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'agenzia stessa.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti il consiglio di amministrazione, escluso il presidente, spetta, a carico del bilancio dell'agenzia, un'indennità di carica stabilita annualmente dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito, da ultimo, con l'articolo 2 della legge provinciale 1

settembre 1986, n. 27, tenuto conto per i soggetti di cui alla lettera b) del primo comma delle disposizioni che disciplinano la corresponsione dei compensi per la partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 9 della l.p. 12 marzo 1990, n. 8 e dall'art. 37 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 10

Compiti del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spetta:

- 1) adottare i programmi di attività dell'agenzia;
- 2) adottare il bilancio pluriennale ed annuale e loro variazioni in attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro nonché il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;
- 3) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;
- 4) deliberare i regolamenti interni;
- 5) proporre alla Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, la struttura organizzativa dall'agenzia;
- 6) deliberare i contratti d'opera, gli incarichi e le consulenze professionali;
- 7) deliberare le convenzioni;
- 8) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei propri compiti;
- 9) deliberare le spese previste dal bilancio dell'agenzia;
- 10) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento dell'agenzia.

NOTE AL TESTO

Vedi però l'art. 65 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 11

Il presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'agenzia.

Al presidente spetta:

- 1) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione;
- 2) tenere i contatti con la commissione provinciale per l'impiego;
- 3) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- 4) autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati;
- 5) liquidare le spese nei limiti delle somme impegnate ordinandone il pagamento;
- 6) firmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso;
- 7) stipulare i contratti e le convenzioni;
- 8) provvedere con proprio atto ai prelievi dai fondi di riserva.

Il presidente adotta nei casi di urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione con esclusione di quelli relativi ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 10, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

Al presidente spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla Giunta provinciale, a carico del bilancio dell'agenzia.

NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 9 della l.p. 31 agosto 1987, n. 19.

Art. 12

Il collegio dei revisori

La gestione finanziaria dell'agenzia è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori composto da un magistrato della corte dei conti con funzioni di presidente e da due funzionari della Provincia.

Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 10 della l.p. 28 dicembre 1984, n. 17 e dall'art. 9 della l.p. 31 agosto 1987, n. 19. Vedi anche lo stesso art. 9 della l.p. 31 agosto 1987, n. 19 e l'art. 18 della l.p. 20 gennaio 1987, n. 3.

Art. 13

Il dirigente dell'agenzia

All'agenzia è preposto un dirigente nominato, ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), sentita la commissione provinciale per l'impiego.

Ferme le attribuzioni previste dall'ordinamento di cui al precedente comma, al dirigente spetta altresì:

- 1) proporre al consiglio di amministrazione programmi di attività dell'agenzia e curarne l'esecuzione;
- 2) provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione e loro variazioni e redigere il conto consuntivo;
- 3) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e di ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo stesso;
- 4) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso.

Il dirigente dell'agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi dell'agenzia stessa.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 7 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 (che, in particolare, ha promosso il dirigente dell'agenzia da dirigente di servizio a dirigente generale).

Art. 14

Bilanci e gestione finanziaria

L'agenzia adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del piano degli interventi di politica del lavoro. Il bilancio pluriennale è adottato con la deliberazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di competenza secondo una classificazione delle entrate e delle spese atte a rappresentare le articolazioni finanziarie dei progetti del piano e dei programmi di attività dell'agenzia.

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa in relazione alle previsioni di realizzazione dei programmi di attività e dei progetti del piano o di parte degli stessi coincidenti con l'esercizio finanziario.

Il bilancio annuale di previsione è inviato alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è unito al bilancio della Provincia.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del piano, è presentato alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è unito al rendiconto generale della Provincia.

L'agenzia ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia alle medesime condizioni.

Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 28 gennaio 1991, n. 2.

Art. 15 *Entrate dell'agenzia*

Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

- a) l'assegnazione di fondi a carico del bilancio provinciale in misura da assicurare la realizzazione del piano degli interventi della politica del lavoro e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'agenzia tenuto conto anche delle altre entrate;
- b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi o disciplinata da convenzioni;
- c) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'agenzia.

Tutte le entrate di pertinenza dell'agenzia devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

All'assegnazione di fondi di cui alla lettera a) del primo comma, provvede la Giunta provinciale mediante gli stanziamenti autorizzati a termine dell'articolo 32.

L'erogazione all'agenzia delle somme assegnate è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria dell'agenzia, in via anticipata e in relazione ai fabbisogni trimestrali di cassa. A tal fine, l'agenzia presenterà i dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa.

Art. 16 *Spese dell'agenzia*

In relazione alle disposizioni previste dal presente titolo, le spese per la realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro e per la gestione dei programmi di attività dell'agenzia, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, sono poste a carico del bilancio dell'agenzia medesima.

Le spese per il personale provinciale assegnato all'agenzia, ad eccezione di quello con contratto d'opera, sono assunte dalla Giunta provinciale a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 10 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1.

Art. 17 *Aperture di credito*

Per l'effettuazione di spese previste nel bilancio dell'agenzia possono essere autorizzate aperture di credito a termini dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, a favore di funzionari delegati individuati dal presidente del consiglio di amministrazione tra il personale assegnato all'agenzia, da utilizzare sulla base delle indicazioni, dei criteri e delle autorizzazioni stabiliti dal consiglio di amministrazione.

I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono sottoposti all'esame ed al riscontro del consiglio di amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni recate dagli articoli 62, 63 e 64 della stessa legge provinciale n. 7, e le norme ivi richiamate intendendosi sostituito il presidente del consiglio di amministrazione al Presidente della Giunta provinciale ed il consiglio di amministrazione alla Giunta provinciale.

Art. 17 bis *Rete provinciale dei servizi per il lavoro e accreditamento*

1. Per ampliare l'offerta di servizi e conseguire un incremento dell'occupazione la Provincia potenzia la rete provinciale dei servizi per il lavoro con il concorso di soggetti esterni di qualità.

2. La rete provinciale dei servizi per il lavoro realizza l'integrazione tra i servizi offerti dalla Provincia e quelli degli operatori pubblici e privati. La rete consente di incrementare e migliorare sul territorio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante una maggiore diffusione dei servizi e l'erogazione di servizi innovativi o aggiuntivi, anche per soddisfare i fabbisogni dei datori di lavoro e le esigenze di particolari categorie di persone.

3. La Provincia assicura il perseguimento degli obiettivi del comma 1 mediante:

- a) l'erogazione diretta dei servizi o convenzioni con enti pubblici;
- b) l'affidamento dei servizi secondo la normativa vigente in materia di contratti;
- c) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi di quest'articolo che ne facciano richiesta;
- d) l'affidamento dei servizi a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dalla deliberazione prevista dal comma 5.

4. L'accreditamento è il provvedimento con il quale la Provincia riconosce l'idoneità a erogare servizi per il lavoro nell'ambito del territorio provinciale, secondo requisiti organizzativi di qualità, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, sono disciplinate le modalità di attuazione di quest'articolo, secondo il principio di non discriminazione, e sono stabiliti, in particolare:

- a) i requisiti e le modalità di accreditamento degli operatori per i fini del comma 3, lettere c) e d), anche distinti per categorie di servizi, e le modalità di raccordo con altri strumenti di accreditamento previsti dalla normativa di settore;
- b) le modalità di affidamento agli operatori stessi dei servizi per il lavoro, in applicazione dei seguenti principi e direttive:

- 1) centralità del ruolo provinciale nel sovrintendere e coordinare il percorso e gli strumenti volti alla collocazione o ricollocazione del lavoratore;
 - 2) misurabilità dell'efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
 - 3) valutazione periodica dei servizi erogati da parte di un soggetto indipendente;
 - 4) garanzia di pari opportunità per gli utenti;
- c) le modalità di definizione dei rapporti finanziari con i soggetti accreditati;
- d) i criteri di determinazione e i limiti dell'eventuale compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi resi.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 5 vedi la deliberazione della giunta provinciale 24 maggio 2013, n. 968.

Art. 17 ter

Autorizzazione allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale

1. L'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di attività di sostegno alla ricollocazione professionale, da svolgere limitatamente al territorio della provincia, è rilasciata dalla Provincia sulla base di requisiti giuridici e finanziari stabiliti con il regolamento previsto dal comma 4. In ogni caso è richiesta l'interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro.

2. L'autorizzazione è revocata se vengono meno i requisiti richiesti e non è rilasciata alla Provincia ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

3. Del rilascio di ciascuna autorizzazione è data comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Con regolamento, sentita la commissione provinciale per l'impiego, sono stabilite le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione e del suo rinnovo, i criteri per la verifica dei requisiti richiesti e per l'adozione della revoca dell'autorizzazione.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

ATTUAZIONE

Per il regolamento vedi il d.p.p. 11 giugno 2013, n. 7-109/Leg.

Titolo III

Norme sul controllo del collocamento, categorie, qualifiche, libretto di lavoro

Art. 18

Funzioni della commissione provinciale per l'impiego in materia di controllo del collocamento, di categorie e qualifiche

La commissione provinciale per l'impiego, in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione, esercita le seguenti funzioni in materia di controllo del collocamento, di categorie e qualifiche:

- a) determina la classificazione professionale dei lavoratori ai fini del collocamento e della mobilità del lavoro;
- a bis) sovrintende all'esercizio delle funzioni del collocamento;
- b) determina le categorie dei lavoratori per le quali è ammessa la richiesta nominativa nel rispetto dei principi posti dalla legislazione statale;
- c) specifica, adattandoli alle esigenze locali, i criteri per la compilazione delle graduatorie di collocamento e di mobilità;
- d) fissa i criteri per la documentazione e l'accertamento della professionalità dichiarata dai lavoratori ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento e dell'avviamento al lavoro;
- e) decide sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro, da una categoria all'altra nell'ambito dello stesso settore produttivo;
- f) *omissis*
- g) detta criteri per l'accertamento dell'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato nonché per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di rilascio del nulla osta in caso di passaggio da azienda ad azienda;
- h) effettua indagini, esprime pareri e formula proposte circa la disciplina del servizio di collocamento nella provincia e su ogni altra questione relativa al collocamento;
- i) *omissis*
- l) svolge le altre funzioni attribuite da leggi o regolamenti a commissioni regionali o provinciali comunque competenti in materia di collocamento e lavoro.

In particolare la commissione svolge le funzioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni; le funzioni previste dagli articoli 3 e 5 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, in materia di collocamento agricolo; le funzioni previste dagli articoli 16 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di collocamento obbligatorio; le funzioni delle commissioni regionali e provinciali per il controllo del lavoro a domicilio previste dagli articoli 5 e 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; le funzioni della commissione provinciale per il personale domestico previste dall'articolo 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339; le funzioni previste dagli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 1955, n. 407 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di disciplina dei lavori di facchinaggio.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 34 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2. e dall'art. 39 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 19 - Art. 21
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 39 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 22
Controllo di legittimità della commissione provinciale

La commissione provinciale esercita il controllo di legittimità sugli atti concernenti l'avviamento al lavoro.

La commissione, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, annulla gli atti e i provvedimenti di cui all'articolo 23 in contrasto con le disposizioni di legge o con le

proprie deliberazioni entro venti giorni dalla loro emanazione o dalla comunicazione agli interessati.

Le deliberazioni della commissione provinciale di controllo sono definitive.

Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 23, la commissione provinciale costituisce al suo interno un comitato composto da:

- a) tre rappresentanti degli imprenditori;
- b) tre rappresentanti dei lavoratori;
- c) il dirigente del servizio lavoro, con funzioni di presidente;
- d) il consigliere di parità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna).

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 23 agosto 1993, n. 19, dall'art. 34 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2, dall'art. 27 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3 e dall'art. 39 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 23 *Ricorsi*

Avverso i provvedimenti del servizio lavoro nelle materie di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché avverso gli atti dell'Agenzia del lavoro inerenti le funzioni del collocamento è ammesso ricorso alla commissione provinciale entro sette giorni rispettivamente dalla pubblicazione degli atti e dalla comunicazione agli interessati.

Il ricorso deve essere inoltrato alla commissione provinciale per l'impiego per il tramite dell'Agenzia del lavoro.

La notificazione del ricorso ai controinteressati avviene mediante affissione dello stesso all'albo della sede periferica dell'Agenzia del lavoro per la durata di cinque giorni della notificazione.

I controinteressati possono presentare le proprie controdeduzioni entro i dieci giorni successivi al primo giorno di affissione del ricorso con le modalità del secondo comma del presente articolo.

La commissione provinciale decide entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

Avverso le deliberazioni della commissione provinciale in materia di classificazione professionale dei lavoratori, del loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra è messo ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

È fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, ultimo comma, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 280; resta fermo, inoltre, quanto previsto dalla disciplina statale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti relativi alla concessione di trattamenti d'integrazione salariale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 34 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2, dall'art. 39 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 39 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.

Art. 24 *Obblighi di comunicazione*

Le imprese soggette alla disciplina del collocamento devono inviare annualmente, all'osservatorio del mercato del lavoro, entro il termine fissato dalla commissione

provinciale per l'impiego, i dati concernenti la struttura occupazionale e le relative variazioni, secondo i criteri fissati dalla stessa.

Le stesse imprese sono tenute altresì a fornire la previsione di massima di eventuali fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale nell'anno.

Per l'inosservanza di tale obbligo si applica, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Della diffida e dell'accertamento dell'infrazione è incaricato il competente servizio della Provincia cui sono demandate le funzioni già svolte dall'ispettorato provinciale del lavoro.

Per l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20.

Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 25 - Art. 27 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 84 e allegato A, n. 32 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27.

Titolo IV *Disposizioni transitorie, finanziarie e finali*

Art. 27 bis *Vigilanza in materia di lavoro*

1. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza in materia di lavoro, come strumento di sostegno al governo del mercato del lavoro, secondo le disposizioni dello Statuto speciale e delle sue norme di attuazione e, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474).

2. La Provincia, anche per armonizzare i propri interventi ispettivi con quelli di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), svolge compiti di coordinamento dell'esercizio delle funzioni ispettive sul territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel rispetto delle direttive adottate dallo Stato nell'ambito delle proprie competenze e degli indirizzi del comitato previsto dal comma 3 di questo articolo.

3. Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980, è istituito un comitato di coordinamento per l'esercizio dei compiti d'indirizzo e di orientamento dell'attività di vigilanza previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 124 del 2004, dei compiti della Provincia in materia nonché delle funzioni delle commissioni previste dall'articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), in materia di emersione progressiva del sommerso. Il comitato è convocato di norma con cadenza semestrale.

3 bis. La Provincia formula proposte al comitato per promuovere modalità di esercizio delle funzioni ispettive che tengano conto delle caratteristiche dimensionali delle imprese e dell'eventuale stagionalità dell'attività.

4. Il comitato di coordinamento è composto dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di lavoro, che lo presiede, e:

- a) dal direttore della sede provinciale dell'INPS, dal direttore della sede provinciale dell'INAIL, dal comandante provinciale della guardia di finanza e dal direttore della filiale provinciale dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 2004;
- b) dal direttore della direzione competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- c) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalla commissione provinciale per l'impiego tra i propri componenti; questi componenti del comitato possono farsi assistere da un consulente specialista.

5. Quando il comitato tratta questioni di carattere generale attinenti la problematica del lavoro irregolare possono essere invitati alle sedute del comitato il questore e il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri.

6. Il comitato redige annualmente una relazione di sintesi sull'attività ispettiva svolta dalle strutture rappresentate nell'ambito del comitato, secondo i criteri definiti dal comitato stesso, per favorire la conoscenza dei fenomeni rilevati nell'attività ispettiva e individuare gli obiettivi prioritari per l'attività di vigilanza. La relazione è trasmessa alla commissione provinciale per l'impiego, quale strumento conoscitivo per la programmazione della politica provinciale del lavoro.

7. Ai componenti del comitato sono attribuiti i compensi e le indennità previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 13 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e così modificato dall'art. 37 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 28

Disposizioni transitorie

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere costituite la commissione provinciale per l'impiego, le commissioni locali e l'Agenzia del lavoro.

All'atto della costituzione delle commissioni cesserà il funzionamento delle commissioni provinciali e comunali di collocamento comunque costituite e operanti nella provincia.

Art. 29

Disposizioni transitorie per il bilancio dell'agenzia

Nella prima applicazione della presente legge l'agenzia adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa per un esercizio finanziario che comincia dal primo giorno del mese successivo a quello della nomina degli organi e termina il 31 dicembre dell'anno di costituzione degli organi stessi.

Il bilancio di previsione di cui al comma precedente è inviato alla Giunta provinciale, per l'approvazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio dello stesso esercizio finanziario.

Art. 30
Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui all'articolo 15, terzo comma, è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 31 - Art. 32
omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.